

SCHEDA (AD USO INTERNO)

L. 56 DEL 2014 – L. N. 190 DEL 2014 – ACCORDO STATO- REGIONI 11 SETTEMBRE
2014 – CIRCOLARE N. 1 DEL 2015 – NOTA DEL DFP DEL 27.03.14 - POSIZIONE DELLA
CONFERENZA DELLE REGIONI 02.04.15

a cura di Daniela Bolognino

PRECISAZIONE:

La presente scheda – **ad uso interno** - è esclusivamente finalizzata a delineare la compatibilità ed il coordinamento della previsione della “soluzione-ponte” proposta dalla Conferenza delle Regioni nel documento del 2 aprile 2015, in riferimento alle previsioni della l. n. 190 del 2014, della Circolare n. 1 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ed il Ministro per gli affari regionali e della nota del DFP del 27.03.15.

SOMMARIO: **1.** Personale: assegnazione agli enti ex comma 421 o alle procedure mobilità - art. 1, comma 422, l. n. 190 del 2014; **2.** Riordino funzioni non fondamentali; **3.** Gli elenchi di personale da definire in sede di Osservatori - Circolare n. 1 del 2015; **4.** Le priorità dei processi di mobilità – l’art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014; **5.** La posizione della Conferenza delle Regioni 02.04.15 – “soluzione-ponte”; **6.** Criteri per la mobilità “speciale” - Art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014

1. PERSONALE: ASSEGNAZIONE AGLI ENTI EX COMMA 421 O ALLE PROCEDURE MOBILITÀ - ART. 1, COMMA 422, L. N. 190 DEL 2014:

ART. 1, COMMA 422: “**Tenuto conto del riordino delle funzioni** di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, **secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli osservatori** di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, **è individuato**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, **il personale che rimane**

assegnato agli enti di cui al comma 421¹ del presente articolo e quello da destinare alle procedure di mobilità, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale previste dalla normativa vigente”.

Dunque:



2. In questo processo occorre tener conto del **“RIORDINO DELLE FUNZIONI C.D. NON FONDAMENTALI”**. L’art. 1, comma 89, l. n. 56 del 2014, in riferimento alle funzioni c.d. “non fondamentali”, prevede: *“Fermo restando quanto disposto dal comma 88, lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzioneomissis”*.

SUL PUNTO IMPORTANTE L’ACCORDO STATO - REGIONI 11 SETTEMBRE 2014

¹ Gli enti di cui al comma 421 sono: **città metropolitane** e delle **province** delle regioni a statuto ordinario e le **province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri**

3. GLI ELENCHI DI PERSONALE DA DEFINIRE IN SEDE DI OSSERVATORI - CIRCOLARE N. 1 DEL 2015:

LA CIRCOLARE N. 1 DEL 2015 precisa che, in riferimento all'art. 1, comma 422, l. n. 190 del 2014, in sede di Osservatori regionali vengono definiti due elenchi a) e b)²:

A) Personale trasferito alla Regione ex l. n. 56 del 2014 (con ampliamento della dotazione organica, ove necessario).

Circolare n. 1 del 2015 - FATTISPECIE DI RIFERIMENTO: per la Regione che nel precedente assetto ha delegato alla provincia l'esercizio delle funzioni con connesso trasferimento delle risorse finanziarie (anche in forma di potestà impositiva, comprese le entrate derivanti dall'esercizio delle funzioni) a copertura degli oneri di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e/o determinato della provincia, il personale è trasferito (alla Regione) con le relative risorse corrispondenti all'ammontare dei precedenti trasferimenti e si applica il punto 15, lett. e) dell'accordo Stato – Regioni 11.09.14³;

B) Personale che va in mobilità ex art. 1, commi 424 e 425 l. n. 190 del 2014.

Circolare n. 1 del 2015 - FATTISPECIE DI RIFERIMENTO: Nei casi diversi da quelli di cui alla lett. a) ossia nelle ipotesi in cui la Regione in base al precedente assetto non ha delegato l'esercizio delle funzioni alla Provincia, il personale è trasferito con le procedure di cui ai commi 424 (e 425).

² CIRCOLARE N. 1 DEL 2015 P. 13 E 14.


³ ACCORDO STATO REGIONI 11.09.14 – Ai sensi dell'art. 1, comma 91, l. n. 56 del 2014. Punto n. 15 lett. e): Si conviene altresì al fine di tener conto degli effetti anche finanziari del trasferimento dell'esercizio delle funzioni, che: “siano attribuite ai soggetti che subentrano nelle funzioni trasferite le risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali in relazione ai rapporti attivi e passivi oggetto della successione, compresi i rapporti di lavoro e le altre spese di gestione compatibilmente con il quadro normativo di riferimento senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

4. LE PRIORITÀ DEI PROCESSI DI MOBILITÀ – L'ART. 1, COMMA 423, L. N. 190 DEL 2014:

In riferimento alla ricollocazione del personale nell'elenco della fattispecie di cui al punto B) occorre far riferimento alla previsione di cui all'art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014, che stabilisce:



“....*omissis*..... Il personale destinatario delle procedure di mobilità è prioritariamente ricollocato secondo le previsioni di cui al comma 424 e in via subordinata con le modalità di cui al comma 425. Si applica l'*articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*⁴. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3 milioni di euro per l'anno 2016”.



⁴Art. 1, comma 96, l. n. 56 del 2014: Nei trasferimenti delle funzioni oggetto del riordino si applicano le seguenti disposizioni:

a) il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata; le corrispondenti risorse sono trasferite all'ente destinatario; in particolare, quelle destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e dirigenziale. I compensi di produttività, la retribuzione di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge;

In riferimento alla fattispecie di cui al punto B) è presente una ulteriore precisazione della Circolare DFP n. 1 del 2015 – (in collegamento con il trasferimento delle funzioni non fondamentali):


- per il trasferimento in mobilità del personale presso la Regione (o presso il comune)⁵, in attuazione della previsione di cui al comma 424, si opera in base alla capienza delle risorse - per il 2015 e 2106 – destinate alle assunzioni a tempo indeterminato – “con ampliamento, ove necessario, della dotazione organica”;
- per il trasferimento in mobilità del personale presso le altre amministrazioni, in attuazione della previsione di cui al comma 424 e 425, si opera in base alla capienza delle risorse - per il 2015 e 2106 – destinate alle assunzioni a tempo indeterminato, senza ampliamento della dotazione organica.

5. LA POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI 02.04.15 – “SOLUZIONE-PONTE”:

Nel documento della Conferenza delle Regioni del 02.04.15 si evidenzia l'aspetto rilevante messo già sottolineato dal Gruppo di lavoro Formez PA, ossia **la fondamentale importanza dell'intervento delle leggi regionali per il riordino e la attribuzione o delega delle funzioni non fondamentali** (elemento che è idoneo ad incidere sulla formazione degli elenchi di cui al punto n. 3 ed indicati dalla Circolare n. 1 del 2015).

Per le Regioni che non hanno ancora approvato le leggi di riordino delle funzioni non fondamentali, la Conferenza delle Regioni delinea una “soluzione - ponte” per individuare il contingente di personale da destinare alla mobilità *ex* commi 424 e 425 della legge di stabilità.

⁵ Nota DFP del 27.03.15: “nell’ipotesi in cui, secondo la legge regionale di riordino, la titolarità della funzione non fondamentale sia attribuita al comune piuttosto che alla Regione, il passaggio del personale in soprannumero, con l’eventuale ampliamento della dotazione organica, avverrà direttamente in capo al comune senza passaggio intermedio presso l’amministrazione regionale” (p. 6).



ESTRATTO:

Si propone, pertanto, una volta condivisi i criteri per la mobilità negli osservatori regionali, **per le Regioni che ancora non hanno adottato la Legge di riordino, individuare una procedura che, attraverso la stipula di un Accordo in sede di Osservatorio regionale, a fronte delle disposizioni recate dai pdlr e dalle intenzioni manifestate dalla Regione circa la ricollocazione delle funzioni, individui il personale che attiene alle funzioni oggetto di riordino da parte della Regione, da scorporare, sin da subito, dal personale che dovrà seguire le procedure di mobilità** ed inserirsi nel sistema informativo nazionale. In tale ambito dovranno essere garantiti gli opportuni percorsi di confronto con le OO.SS.

Si dovrà, inoltre, valutare la possibilità di consentire processi di mobilità tra le Province, Regione e Comuni, laddove necessario per l'espletamento delle funzioni fondamentali, al fine di ottenere la massima ricollocazione nell'ambito territoriale regionale del personale delle Province.

Tutto ciò premesso, in relazione alla **ricollocazione del personale degli enti di area vasta**, si ritiene che una volta definiti i contingenti del personale:

- a) che rimane agli enti di area vasta per l'esercizio delle funzioni non trasferite;
- b) che transita alle singole regioni e alle amministrazioni locali per effetto del processo di riordino delle funzioni non fondamentali conseguenti alle varie leggi regionali nel caso in cui la regione, sulla base del precedente assetto, avesse delegato alla provincia l'esercizio di funzioni con connesso trasferimento di risorse finanziarie a copertura del costo del relativo personale e alle altre risorse strumentali correlate alle funzioni (pagina 13, lettera a) circolare 1/2015);
- c) che è impegnato nello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, che rimane in carico alle Province sino al riordino;
- d) che è impegnato nello svolgimento dei compiti di vigilanza e di polizia provinciale, che rimane in carico alle Province sino al riordino;
- e) che è destinato al collocamento a riposo entro il 31 dicembre 2016 in relazione alla normativa vigente, comprese le previsioni di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Legge n. 101/2013 e che deve rimanere assegnato agli enti di area vasta sino alla data di cessazione dal servizio, con oneri a carico degli stessi;

è automaticamente definito il personale sovranumerario\eccedentario che dovrà essere oggetto delle procedure di cui ai commi 424 e 425, dell'articolo 1, della Legge n. 190/2014 e che dovrà transitare nei ruoli delle amministrazioni periferiche dello Stato e delle altre diverse pubbliche amministrazioni a valere sulle capacità assunzionali relative agli anni 2015 e 2016.

In relazione al percorso di ricollocazione di tale personale, in carenza di disciplina di Legge regionale dovranno essere definiti in seno ai singoli osservatori i criteri per la gestione delle procedure di mobilità.

Occorrerà prevedere come criterio prevalente la valutazione delle professionalità maturate e delle esperienze lavorative pregresse del lavoratore che transita.

Fonte: **POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI 02.04.15 P. 4-5.**



La Conferenza delle Regioni definisce i criteri di massima da adottare nella delibera degli osservatori regionali⁶.

Si indicano, inoltre, i criteri, di massima, da adottare nella delibera degli osservatori regionali: residenza, situazione familiare (assenza del coniuge/convivente, in caso di presenza del coniuge/convivente evidenziazione del relativo stato di lavoratore o di non lavoratore, figli minori di anni 8 o figli minorenni di anni superiore a 8, persone conviventi a carico diverse da coniuge/convivente o figli), patologie gravi in assenza di dichiarazione di disabilità, situazione di handicap ovvero fruizione per se stessi della Legge n. 104/92, fruizione della stessa Legge per figli o parenti entro il 2°, anzianità di servizio nella categoria contrattuale di appartenenza, età anagrafica. Al riguardo, occorre specificare che in tali casi (pagina 13, lettera b) circolare 1/2015), fatte salve le prerogative datoriali di cui agli artt. 5 e seguenti del D.lgs. n. 165/2001, il processo di mobilità che ne consegue, sebbene con elementi di specialità, è ascrivibile alla fattispecie del passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche di cui all'art. 30 D.lgs. 165/2001 per cui le offerte di lavoro devono corrispondere alle necessità assunzionali censite negli atti di programmazione del fabbisogno e dei conseguenti piani assunzionali delle pubbliche amministrazioni.

Fonte: POSIZIONE DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI 02.04.15 P. 5.

6. CRITERI PER LA MOBILITÀ “SPECIALE” - ART. 1, COMMA 423, L. N. 190 DEL 2014:

“Nel contesto delle procedure e degli osservatori di cui all'accordo previsto dall'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56,omissis.....sono, altresì, definite le procedure di mobilità del personale interessato, **i cui criteri sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per accelerare i tempi di attuazione e la ricollocazione ottimale del personale, in relazione al riordino delle funzioni previsto dalla citata legge n. 56 del 2014 e delle esigenze funzionali delle amministrazioni di destinazione, si fa ricorso a strumenti informatici. ...omissis”

⁶ Sul piano teorico, tali criteri dovrebbero riguardare la sola “soluzione-ponte”, in quanto i criteri generali che presidono l'intero processo di mobilità “speciale” sono fissati con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014).

La Circolare n. 1 del 2015 precisa:

- a) la mobilità si svolgerà tenendo conto delle tabelle di equiparazione adottate in applicazione dell'art. 29 bis, d.lgs. n. 165/01;
- b) gli altri **criteri di mobilità saranno condivisi in sede di Osservatorio nazionale e recepiti con il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 30 d.lgs. n. 165 del 2001** (art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014);
- c) con riferimento agli strumenti informativi previsti all'art. 1, comma 423, l. n. 190 del 2014, il DFP ha predisposto il c.d. Portale della mobilità (si veda: <http://www.mobilita.gov.it/home.php>).